

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1318-B</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 2 ottobre 1974*

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 22 maggio 1975 (Stampato n. 1809)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(MALAGODI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale  
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione  
razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 31 maggio 1975*

### TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

### TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

ART. 3.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 414 del codice penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1038, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione è punito con la reclusione da 4 mesi a 3 anni chiunque pubblicamente incita a commettere atti che comportino arbitrarie discriminazioni nei confronti di persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, ovvero fa propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.

Chiunque partecipa ad associazioni aventi come scopo di incitare all'odio o alla discriminazione razziale ovvero presta assistenza agli associati, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Le pene sono aumentate per i capi, i promotori e gli organizzatori dell'associazione.

ART. 4.

All'onere annuo di lire 2.050.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972 a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, a tal uopo intendendosi prorogato, per l'utilizzo delle disponibilità medesime, il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per gli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.

ART. 4.

All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

*Identico.*